



FEDERAZIONE REGIONALE DEGLI ORDINI DEGLI INGEGNERI DEL VENETO

Venezia-Marghera, 7 aprile 2009
Prot.n. 205/09
MF/cc

Spett.li

COLLEGIO DEI GEOMETRI DELLA
PROVINCIA DI TREVISO

FONDAZIONE GEOMETRI MARCA
TREVIGIANA

ANIT – ASSOCIAZIONE NAZIONALE
PER L'ISOLAMENTO TERMICO E
ACUSTICO

REGIONE VENETO
UNITÀ DI PROGETTO ENERGIA

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

CONSIGLIO NAZIONALE ARCHITETTI
PIANIFICATORI PAESAGGISTI E
CONSERVATORI

CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI

CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI
INDUSTRIALI

COLLEGI DEI GEOMETRI DEL VENETO

ANCE VENETO

COMUNI DELLA PROVINCIA DI
TREVISO

ASSISTAL - SEZIONE TRE VENEZIE

Loro indirizzi

Oggetto: Soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici in Veneto

La Federazione degli Ordini degli Ingegneri del Veneto (FOIV) formula la presente con l'intento di precisare in via definitiva la propria posizione sul tema di cui in oggetto, facendo seguito alla corrispondenza intercorsa dalla quale si evince l'attribuzione alla Federazione di intendimenti che la stessa non ha mai perseguito.

Si ritiene dunque necessario ribadire alcuni punti fermi, già espressi nella precedente nota Prot. n. 89/09 datata 6 febbraio 2009.

1. Nella Regione Veneto, stante la mancata emanazione di una norma regionale in materia di certificazione energetica degli edifici, la sola normativa applicabile alla predetta materia è quella nazionale.
2. La normativa nazionale attualmente vigente prevede e disciplina esclusivamente l'attestato di certificazione energetica, dovendosi ritenere abrogate le disposizioni che facevano riferimento all'attestato di qualificazione energetica quale documento sostitutivo.
3. I soggetti abilitati al rilascio dell'attestato di certificazione energetica in Veneto sono quelli in possesso dei requisiti di cui all'Allegato III, punto 2, comma 2, primo capoverso del D.Lgs. n. 115/2008; ogni ulteriore e diversa abilitazione, fondata su norme regionali ai sensi dell'Allegato III, punto 2, comma 2, secondo capoverso del D.Lgs. n. 115/2008, può avere valenza esclusivamente nel territorio della Regione che ha emanato la normativa.
4. FOIV non ha mai inteso disconoscere l'abilitazione dei soggetti, formati nel corso in discussione, ad accedere all'elenco dei Soggetti certificatori accreditati presso la Regione Lombardia; FOIV si è limitata a rilevare che tale requisito non assume valenza alcuna ai fini dell'esercizio della funzione nella Regione Veneto, per il quale è necessario e sufficiente, come già detto, il possesso dei requisiti sanciti dall'Allegato III, punto 2, comma 2, primo capoverso del D.Lgs. n. 115/2008.
5. Qualsivoglia "elenco di certificatori volontari" non trova alcun riscontro né alcun riferimento nella normativa in materia di certificazione energetica.
6. L'ordinamento vigente non prevede alcuna qualifica di Tecnico certificatore, né esiste alcuna disciplina normativa di accreditamento al riguardo; è doveroso quindi precisare che non possono esistere "titoli abilitativi" aventi tale oggetto.

Ogni altra e diversa affermazione non trova nessun fondamento nell'ordinamento vigente, né nazionale né regionale, e come tale è stata ed è da FOIV legittimamente e doverosamente contestata.

Si confida di avere definitivamente chiarito la posizione di FOIV in merito all' oggetto.

Distinti saluti.

Il Presidente FOIV

Prof. Ing. Marco Favaretti

